Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 settembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1976, n. **618.**

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma alla medesima facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio **1948**, **n. 1172**, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno **1950**, n. **465**;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma;

Viste le accluse deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Parma;

Viste le accluse deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Roma;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, presentemente assegnato all'istituto di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma, è trasferito all'istituto di clinica pediatrica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. **619.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dal « Commissariato generale per il terzo ordine francescano dei frati minori », in Roma.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976. col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Terzo ordine francescano dei frati minori in Italia » assunta dal « Commissariato generale per il terzo ordine francescano dei frati minori », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 620.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Romano martire, in Roma.

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice 6 febbraio 1973, integrato con tre dichiarazioni una del giorno successivo e le altre datate 2 agosto 1974 e 12 luglio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Romano martire, in Roma, zona Pietralata e alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. **621.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Domenico Savio, in Verona.

N. 621. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona 25 dicembre 1973, integrato con tre dichiarazioni, due 5 aprile 1974 ed una 5 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Domenico Savio, in Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1976.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che il 15 e 16 settembre 1975 hanno colpito alcuni comuni della provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Albano Sant'Alessandro, Albino, Arcene, Azzano San Paolo, Bagnatica, Bergamo, Bolgare, Brembate di Sopra, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Castel Rozzone, Chignolo d'Isola, Chiuduno, Ciserano, Cologno al Serio, Colzate, Comun Nuovo, Entratico, Fara Gera d'Adda, Fiorano al Serio, Ghisalba, Grassobbio, Levate, Lovere, Lurano, Orio al Serio, Pedrengo, Pognano, Pontirolo Nuovo, Presezzo, Rogno, Scanzorosciate, Seriate, Sovere, Spirano, Stezzano, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zandobbio e Zanica della provincia di Bergamo nei giorni 15 e 16 settembre 1975 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione della esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Albano Sant'Alessandro, Albino, Arcene, Azzano San Paolo, Bagnatica, Bergamo, Bolgare, Brembate di Sopra, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Castel Rozzone, Chignolo d'Isola, Chiuduno, Ciserano, Cologno al Serio, Colzate, Comun Nuovo, Entratico, Fara Gera d'Adda, Fiorano al Serio, Ghisalba, Grassobbio, Levate, Lovere, Lurano, Orio al Serio, Pedrengo, Pognano, Pontirolo Nuovo, Presezzo, Rogno, Scanzorosciate, Seriate, Sovere, Spirano, Stezzano, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zandobbio e Zanica della provincia di Bergamo nei giorni 15 e 16 settembre 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1976
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 257

(9710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1976.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, ai sensi del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Visto il vigente statuto dell'ente approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica e modificato con i successivi decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 1970, n. 461, 6 luglio 1971, n. 870 e 6 luglio 1973, n. 581;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1972, con il quale il sig. Giancarlo Lenzi è stato nominato presidente dell'ente predetto, per tre esercizi finanziari a decorrere dal 1972;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica anzidetta per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, ai sensi degli articoli 8 e 15 dello statuto sopraindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il sig. Angelo Nicoletti è nominato presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9599)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.
Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che con proprio decreto di data 11 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1968, registro n. 10 Sanità, foglio n. 35, è stato nominato componente di detta commissione, il prof. Aldo Calò, direttore del laboratorio di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che con nota n. 26869/Di 19 del 9 gennaio 1976, il direttore dell'Istituto superiore di canità ha comunicato che il prof. Giulio Milazzo è stato incaricato di sostituire temporaneamente il prof. Aldo Calò, collocato a riposo;

Ritenuto pertanto necessario sostituire nella suddetta commissione il prof. Aldo Calò, con il prof. Giulio Milazzo;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giulio Milazzo è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del prof. Aldo Calò.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e di cui all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1976
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 320

(9902)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1976.
Sostituzione di un membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1974, registrato presso la Corte dei conti, addì 8 febbraio 1975, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 125, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 1338/SG/2.113.8 in data 14 aprile 1976, con la quale la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha reso noto che il dott. Rolando Cian è stato nominato, con delibera della giunta regionale n. 2278 del 5 agosto 1975, direttore regionale del lavoro al posto del dott. Mario Moffa destinato ad altro incarico;

Vista la nota n. 133/SG/2.113.8 in data 4 settembre 1975, con la quale la predetta regione ha comunicato di aver designato il dott. Rolando Cian quale proprio rappresentante supplente in seno alla commissione centrale, in sostituzione del dott. Mario Moffa;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Rolando Cian è chiamato a far parte, in qualità di membro supplente, della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed in sostituzione del dott. Mario Moffa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1976
Registro n. 7 *Lavoro, foglio n.* 320

(9824)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1976.

Ripartizione tra le regioni interessate, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281/1970, della somma di lire 35 miliardi, prevista per l'anno finanziario 1976 dalla legge 2 marzo 1974, n. 78, concernente interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 1, comma secondo, della legge 2 marzo 1974, n. 78, concernente interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno, con il quale viene demandata al C.I.P.E. la ripartizione tra le regioni interessate degli incrementi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, previsti in lire 35 miliardi per l'esercizio finanziario 1976;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1976, che prevede lo stanziamento di lire 312,1 miliardi, iscritti al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il fondo di finanziamento dei programmi regionali di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 1970, di cui lire 35 miliardi per gli interventi disposti in attuazione della sopracitata legge n. 78 del 1974;

Vista la proposta formulata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ripartizione della somma di lire 35 miliardi stanziata in detto fondo per l'esercizio finanziario 1976;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 12 maggio 1976;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta dell'8 giugno 1976 ha deliberato di ripartire tra le regioni interessate, quale contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nel settore dell'agricoltura, la somma di lire 35 miliardi per l'esercizio finanziario 1976 nel modo appresso indicato: Marche lire 123 milioni, Lazio lire 1.299 milioni, Abruzzi lire 2.146 milioni, Molise lire 826 milioni, Campania lire 2.873 milioni, Puglia lire 8.722 milioni, Basilicata lire 2.348 milioni, Calabria lire 3.248 milioni, Sicilia lire 8.295 milioni, Sardegna lire 5.120 milioni;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni interessate della somma di lire 35 miliardi stanziata nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esercizio finanziario 1976;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni interessate, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 35 miliardi stanziata nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1976, è determinata come segue:

Regioni	Lire (in milioni)
Marche	123
Lazio	1.299
Abruzzi	2.146
Molise	826
Campania	2.873
Puglia	8.722
Basilicata	2.348
Calabria	3.248
Sicilia	8.295
Sardegna	5.120
Totale	35.000

Art. 2.

La spesa di lire 35 miliardi (trentacinquemiliardi), derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 264

(9763)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica del complesso dei beni elettrici e dei relativi rapporti giuridici attinenti agli impianti demaniali idroelettrici di Mazzè Canavese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli

indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che con atto 5 settembre 1940 stipulato a Roma, presso il Ministero delle finanze, sono state trasferiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1941, all'amministrazione del demanio statale, per cessione gratuita fatta dalla Cassa di risparmio di Torino, gli impianti idroelettrici di irrigazione e bonifica di Mazzè Canavese;

Visto l'atto in data 18 febbraio 1941, con il quale l'amministrazione demaniale dello Stato ha concesso alla Società anonima nazionale Cogne, con sede in Torino, con gestione separata e distinta dalle altre attività della stessa società, per la durata di anni venti a decorrere dal 1° gennaio 1941, l'uso e l'esercizio dei predetti impianti a scopo di produzione di energia elettrica da destinarsi al sollevamento e alla distribuzione delle acque di irrigazione, per il funzionamento delle opere di bonifica e per altri usi industriali;

Considerato che in attuazione dell'obbligo stabilito all'art. VI del predetto atto di concessione, la Società Cogne ha istituito un'apposita organizzazione, avente autonomia finanziaria e amministrativa, completamente distinta dalla propria organizzazione societaria, denominata « Gestione autonoma degli impianti demaniali idroelettrici di Mazzè Canavese »;

Considerato che, alla stregua delle disposizioni contenute nell'atto di concessione, la predetta « Gestione autonoma » deve qualificarsi quale gestione per conto dell'amministrazione del demanio statale, tenuto anche conto che la medesima « Gestione autonoma » non persegue scopi di lucro a tenore dell'art. X dello stesso atto;

Vista la nota n. 685619 del 19 gennaio 1965, con la quale questo Ministero ha riconosciuto alla Società nazionale Cogne la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degl impianti demaniali idroelettrici di Mazzè Canavese eserciti con l'indicata « Gestione autonoma degli impianti demaniali idroelettrici di Mazzè Canavese »;

Considerato che, alla scadenza del citato atto ventennale, la concessione è stata rinnovata annualmente per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 alle stesse condizioni previste nell'atto originario;

Considerato che, alla scadenza dell'ultima proroga dell'atto di concessione, è venuto meno il presupposto giustificativo del provvedimento di esonero sopraindicato nei confronti della Società nazionale Cogne per quanto concerne la gestione degli indicati impianti demaniali;

Considerato che a decorrere dal 1965, non essendo stato più prorogato l'atto di concessione, la Società Cogne ha consentito che la predetta « Gestione autonoma » continuasse, per conto dell'amministrazione demaniale, a gestire gli impianti di che trattasi solo di fatto e temporaneamente per dare all'indicata amministrazione la possibilità di trovare nel frattempo una diversa soluzione intesa ad assicurare e garantire la continuazione della gestione nel precipuo interesse di numerosi utenti ai quali viene dispensata l'acqua sollevata dagli impianti idroelettrici demaniali;

Considerato che le perdite subite dalla predetta « Gestione autonoma » per l'esercizio degli impianti in questione durante gli anni 1972, 1973 e 1974 sono state ripianate dal Ministero delle finanze con i decreti ministeriali numeri 40935/c, 41752/c e 41010/c rispettivamente del 12 marzo 1974, del 1° giugno 1974 e del 30 maggio 1975 e che, per le perdite subìte nell'esercizio 1975, è in corso di perfezionamento il relativo decreto ministeriale di ripianamento;

Visti i dati relativi all'attività elettrica svolta negli anni 1973, 1974 e 1975, convalidati dall'UTIF di Torino e trasmessi dalla « Gestione autonoma degli impianti demaniali idroelettrici di Mazzè Canavese »;

Considerato che la « Gestione autonoma degli impianti demaniali idroelettrici di Mazzè Canavese », quale gestore dei predetti impianti per conto del Ministero delle finanze - Amministrazione generale dei canali demaniali d'irrigazione, non ha utilizzato, per i propri fabbisogni, un quantitativo di energia elettrica superiore al 70% di quella prodotta dagli stessi impianti nell'accennato triennio;

Considerato che, per gli impianti in parola, sussistono le condizioni previste dall'art. 1, n. 2, lettere *a*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, con la nota n. 4891 del 3 giugno 1976, in merito al trasferimento di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L., il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche e i relativi rapporti giuridici attinenti agli impianti idroelettrici di irrigazione e bonfica di Mazzè Canavese, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9690)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1976.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostre piacentine », in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostre piacentine », con sede in Piacenza e ne è stato approvato lo statuto, e 10 luglio 1974, n. 475, che ne ha modificato alcuni articoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1971, concernente la nomina del consiglio generale del predetto ente per un triennio a decorrere dalla data del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di rinnovare il consiglio stesso;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli altri enti interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Mostre piacentine », con sede in Piacenza, è composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

1) Fiaccadori cons. leg. Giorgio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

2) Adinolfi dott.ssa Francesca, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) Minerva dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) Coletta dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

5) Damiani rag. Agostino, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

6) Berra Carlo e Rattotti Sergio, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna;

7) Molinaroli gr. uff. geom. Giovanni, Gatti cav. Luigi e Casalini cav. Giovanni, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

8) Gianformaggio Enrico, Bassanetti Giorgio e Arata Gaetano, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Piacenza;

9) Ambroggi Giovanni, Ercoli Bruno e Losi Daniele, in rappresentanza del comune di Piacenza;

10) Filippi geom. Pier Luigi, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Piacenza;

11) Marenghi dott. Francesco, in rappresentanza del consorzio agrario provinciale di Piacenza;

12) Bertuzzi cav. Enzo, in rappresentanza dell'associazione provinciale industriali di Piacenza;

13) Girelli prof. Alberto, in rappresentanza della stazione sperimentale per i combustibili;

14) Chiapponi dott. Giacomo, in rappresentanza della Banca di Piacenza;

15) Luraschi gr. uff. Stefano, in rappresentanza dei commercianti;

16) Dodi Angelo, in rappresentanza degli agricoltori;

17) Cravedi comm. Angelo, in rappresentanza degli artigiani;

18) Sidoli per. agr. Angelo, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

19) Braccio Giancarlo, in rappresentanza dei lavoratori;

20) Galletto ing. Renato, in rappresentanza degli industriali;

21) Di Gregorio comm. per. ind. Guerrino, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

22) Calzarossa Lusardi cav. rag. Carlo, in rappresentanza dei soci fondatori che non hanno rappresentanti diretti;

23) Consonni per. ind. Giuseppe, in rappresentanza degli aderenti benemeriti;

24) Bisi Romano, Burana Giovanni e Spelta Mino, in rappresentanza degli espositori.

I membri del consiglio durano in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9653)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Approvazione del piano tecnico S.I.P. n. 035/C - Cavo telefonico autostradale Bologna-Firenze.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visto il piano tecnico n. 035/C: « cavo telefonico Bologna-Firenze » presentato dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 507ª adunanza tenuta il 30 ottobre 1975, sul citato piano tecnico;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 137ª adunanza tenuta il 19 maggio 1976, sul citato piano tecnico;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico S.I.P. n. 035/C: cavo telefonico Bologna-Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: ORLANDO

(9764)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1976.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), approvato con proprio decreto 20 maggio 1972 e modificato con successivo decreto 10 aprile 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 4 dicembre 1975 e 5 febbraio 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1976;

Viste le delibere di massima approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardanti la modifica degli articoli 18 e 49 dello statuto-tipo delle Casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18, comma primo, e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), in conformità ai seguenti testi:

Art. 18, comma primo. — « Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere ».

Art. 49. — « Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa, ai sensi del precedente art. 48, debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9506)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. Ferraretto & C. S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta G. Ferraretto & C. S.r.l., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di esc. portoghesi 243.885 di cui al mod. *B*-Import numero 5127476, rilasciato in data 2 ottobre 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano per l'importazione di 2290 cartoni di vino bianco di origine e provenienza Portogallo;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 5 novembre 1975 e il 5 dicembre 1975 con un ritardo, quindi, di quattro e trentaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 492738 del 20 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 17 marzo 1976 non possono, neppure sotto la

motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la merce in questione era stata allibrata in dogana fin dal 25 agosto 1975 ed inoltre il fatto che il tardivo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato causato da una dimenticanza da parte dell'interessata, non costituisce una esimente valida ai fini della liberazione della fidejussione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. Ferraretto & C. S.r.l., in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, nella misura del 5% di esc. portoghesi 243.885, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1976

Il Ministro: OSSOLA

(9688)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1976.

Norme relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna vitivinicola 1976-77.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, contenente norme relative all'obbligo di far distillare, ai sensi delle disposizioni delle Comunità economiche europee, i sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma quarto, di detto decreto-legge, secondo cui i termini e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di cui sopra, nonché le altre norme di attuazione previste dai regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del consiglio del 28 aprile 1970 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo con il regolamento n. 1160/76 del 17 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1930/76 del consiglio del 20 luglio 1976 relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1932/76 del consiglio del 20 luglio 1976 che determina per la campagna 1976-77 i prezzi da pagare nell'ambito della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo di orientamento agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 2051/76 della commissione del 19 agosto 1976 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1976-77;

Visto il proprio decreto 24 luglio 1975, relativo a modalità per la denuncia di produzione e di giacenza delle uve e dei prodotti vinicoli;

Ritenuta l'opportunità di stabilire, per la campagna vitivinicola 1976-77, norme aggiornate relativamente a quanto prescrive il citato comma quarto dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 858 del 1971;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione, nel territorio della Repubblica, delle disposizioni contenute nel decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e nei regolamenti comunitari citati in premessa, si osservano, per la campagna vitivinicola 1976-77, le norme del presente decreto.

Art. 2.

E' tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto chiunque, nella campagna vitivinicola 1976-77, procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino ancora in fermentazione.

Sono altresì tenuti all'osservanza delle stesse disposizioni, nei modi stabiliti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, coloro che hanno proceduto alla trasformazione di uve fresche in mosto, successivamente venduto, nonché gli acquirenti del mosto stesso.

Art. 3.

Coloro che, ai sensi del precedente art. 2, sono obbligati alle prestazioni viniche, devono distillare o far distillare tutte le fecce di vino e tutte le vinacce ottenute, nonché il vino eventualmente necessario per raggiungere il 10 % del volume di alcool di cui al seguente art. 4.

Al produttore che consegna alla distilleria i sottoprodotti per la distillazione, deve essere corrisposto dal distillatore il prezzo minimo di 0,55 unità di conto, corrispondente a lire 529,65 per grado e per quintale franco distilleria.

Esso dev'essere corrisposto dal distillatore al produttore entro trenta giorni dall'avvenuta consegna della materia prima e sarà calcolato in base alla quantità di alcool contenuto nella materia prima conferita, quale risulta dalla bolletta di consegna.

Le distillerie che ricevono i sottoprodotti ed eventualmente il vino di cui al primo comma, si impegnano a distillarli e a consegnare l'alcool ricavatone all'A.I.M.A.

Il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche che l'A.I.M.A. deve corrispondere al distillatore per l'alcool ad essa consegnato, è di 0,88 unità di conto, pari a lire 847,44 per grado e per ettolitro.

Entro sessanta giorni dalla data di presa in consegna dell'alcole, l'A.I.M.A. deve provvedere a liquidare alle distillerie il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche come riportato nel precedente comma.

Esso si intende applicato a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 4.

In applicazione dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1930/76 del consiglio del 20 luglio 1976, possono distillare sottoprodotti della vinificazione e, in occorrenza, il vino, le distillerie all'uopo riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le distillerie che tradizionalmente hanno lavorato le materie vinose ed il vino e che intendono ottenere il riconoscimento per continuare ad esercitare, anche in futuro tale loro attività, devono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Trascorsi quaranta giorni dalla predetta data di pubblicazione del decreto la domanda di riconoscimento non espressamente respinta si intende accolta.

Il riconoscimento di cui sopra può essere revocato nei confronti di quelle distillerie che non soddisfano agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme sulle prestazioni viniche.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70, l'obbligo delle prestazioni viniche si intende soddisfatto quando sia stata consegnata alla distilleria una quantità di vinacce e di fecce il cui contenuto globale in alcool non sia inferiore al 10 % del volume in alcool contenuto nel vino prodotto dall'obbligato.

Ai fini della determinazione di detto volume, la gradazione alcoolometrica del vino da prendere in considerazione è stabilita in gradi 9,5 per la zona C1B, in gradi 10 per la zona C2 ed in gradi 10,5 per la zona C3 come dal regolamento (CEE) n. 2051/76 della commissione del 19 agosto 1976.

Art. 6.

Gli obbligati alle prestazioni viniche, che con la introduzione integrale delle fecce e delle vinacce nelle distillerie non raggiungono la percentuale di alcool stabilita dal precedente art. 5, devono consegnare in distilleria anche un quantitativo di vino tale da assicurare l'osservanza della norma di cui al predetto art. 5.

In tal caso, la distillazione del vino deve essere effettuata tra il 1° febbraio ed il 15 agosto dell'anno 1977.

Art. 7.

Qualora il produttore soggetto all'obbligo delle prestazioni viniche intende far distillare i prodotti in causa in un altro Stato membro, l'attestazione dell'adempimento del suo obbligo è rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro in cui avviene la distillazione.

L'attestazione di cui sopra deve figurare nella casella 23 del documento di accompagnamento dei prodotti da distillare.

Essa indica, nelle caselle 10 e 16 dello stesso documento, il quantitativo di alcool consegnato alla distilleria e la gradazione dell'alcool ottenuto.

La citata attestazione deve essere inviata al produttore vinicolo entro il 15 agosto 1977 e dovrà essere dallo stesso esibita, a riprova dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo, all'A.I.M.A. per poter fruire delle misure comunitarie di intervento previste nel settore vitivinicolo.

Art. 8.

Per i produttori che destinano le vinacce per la fabbricazione dell'enocianina, l'aliquota di alcool da consegnare alla distilleria è fissata nella misura ridotta del 4 % del volume di alcool contenuto nei vini prodotti dall'obbligato.

Art. 9.

I produttori vinicoli tenuti all'obbligo delle prestazioni viniche, possono destinare i sottoprodotti e, se del caso, il vino, per la produzione di acquavite.

Qualora i produttori si avvalgono della suddetta facoltà, il distillatore è tenuto a:

a) fornire ai produttori la prova della consegna dei prodotti in questione;

b) pagare ai produttori almeno il prezzo di cui al precedente art. 3;

c) comunicare all'A.I.M.A., entro il primo giorno di ogni mese, i quantitativi globali di acquavite prodotti nel mese precedente, distinguendo quelle ottenute dalla distillazione del vino da quelle ottenute dalla distillazione delle vinacce.

Art. 10.

I produttori vinicoli che nella campagna 1976-77 hanno prodotto un quantitativo di vino non superiore a 25 ettolitri sono esentati dall'obbligo delle prestazioni viniche.

Sono, altresì, esentati dal vincolo della distillazione obbligatoria:

tutti i produttori vinicoli delle isole minori (escluse, quindi, la Sicilia e la Sardegna);

i produttori vinicoli dell'intero territorio della Repubblica la cui produzione, nella campagna 1976-77, non superi i 35 hl,

a condizione che i sottoprodotti siano ritirati sotto controllo ai sensi del regolamento (CEE) n. 1930/76 del consiglio del 20 luglio 1976.

A tal fine, i produttori che intendono avvalersi delle facoltà di cui ai precedenti due commi, debbono inoltrare istanza al competente istituto preposto alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, precisando il luogo del deposito dei sottoprodotti, la loro qualità e quantità nonché la data fissata per la esecuzione delle operazioni che li rendono inutilizzabili al consumo umano.

Il predetto istituto, previo accertamento da eseguirsi per sondaggio, provvederà al rilascio di un attestato dell'avvenuta inutilizzazione.

Le quantità di vinacce e di fecce rese inutilizzabili al consumo umano diretto, dovranno essere in rapporto diretto con la quantità di vino ottenuto.

La determinazione delle quantità minime di vinacce e di fecce da « consegnare sotto controllo » è demandato alle competenti autorità regionali.

Il contenuto in alcool delle fecce e delle vinacce inutilizzate non può essere inferiore a quello di cui al seguente art. 11.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, quale risulta dalla modifica apportata con legge di conversione 3 dicembre 1971, n. 1064, sono vietate le sovrappressioni delle uve, pigiate o non, la pressatura delle fecce, nonché la rifermentazione delle

vinacce per scopi diversi dalla distillazione, mentre è ammessa la filtratura delle fecce del vino nei limiti consentiti dal decreto-legge.

Sia le vinacce che le fecce dovranno contenere, all'atto della loro introduzione in distilleria, un grado minimo in alcool per quintale.

Tale contenuto minimo in alcool sarà fissato su base regionale a cura delle amministrazioni delle regioni, avuto riguardo alle diverse situazioni locali di produzione e di vinificazione nonché ai diversi tipi di sottoprodotti.

Gli accertamenti per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, saranno effettuati dagli U.T.I.F. all'atto dell'introduzione dei sottoprodotti nella distilleria.

Art. 12.

Le vinacce, le fecce ed eventualmente il vino che fanno oggetto dell'obbligo delle prestazioni viniche, devono essere consegnati alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale, determinato annualmente con decreto prefettizio;

b) le fecce, entro il termine massimo di trenta giorni da quello del loro completo ottenimento;

c) il vino, dal primo di febbraio al quindici di agosto 1977.

Art. 13.

La gradazione alcoolometrica, determinata per distillazione, delle fecce, delle vinacce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione degli obbligati alle prestazioni viniche, viene stabilita, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcoolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio.

Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e dovranno essere ripartite in uguale misura.

Art. 14.

Le distillerie, all'atto del ricevimento delle fecce, delle vinacce ed eventualmente del vino da distillare da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, devono redigere una bolletta, conforme al modello *A* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in sei esemplari e dalla quale devono risultare le seguenti indicazioni:

a) generalità e residenza dell'obbligato alle prestazioni viniche, se persona fisica, o ragione sociale e sede, se persona giuridica;

b) indicazione della materia prima consegnata;

c) quantità della materia prima espressa in quintali;

d) gradazione di alcool totale in essa contenuta;

e) quantità complessiva di alcool, espressa in litri anidri, contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione;

f) quantità complessiva di alcool espressa in litri anidri ricavabile dalla distillazione delle materie prime consegnate e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente;

g) estremi della bolletta di accompagnamento (nei casi in cui è prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni).

Dai sei esemplari della bolletta di cui sopra, due vanno trattenuti in distilleria, due vanno consegnati al conferente per dimostrare l'avvenuto adempimento dei suoi obblighi, i rimanenti due vengono inviati, a cura della distilleria medesima, all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio e al comune al quale è stata o sarà presentata la denuncia di produzione relativa alla vendemmia della campagna vitivinicola 1976-77, ai sensi del decreto ministeriale 24 luglio 1976.

Dei due esemplari della bolletta di cui sopra consegnati al conferente, uno va da questo tenuto a disposizione del personale degli uffici che vigilano sul rispetto delle disposizioni in questa materia; l'altro va allegato alla eventuale domanda intesa a fruire di benefici comunitari previsti nel settore vitivinicolo.

Nei casi di trasferimento dell'obbligo di far distillare le fecce, che si configura con la vendita del mosto ottenuto dal trasformatore delle uve fresche, dovranno essere indicate nella bolletta le generalità e la residenza o la ragione sociale e la sede del venditore.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro delle materie prime serie *C*, modello 41 DII in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura delle distillerie, deve essere messo in evidenza se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta del 4% per avere avviato le vinacce alla fabbricazione di enocianina.

Art. 15.

L'alcool ottenuto dalle distillerie, che deve essere consegnato all'A.I.M.A. entro il 15 agosto 1977, deve avere una gradazione alcoolica non inferiore a 95 gradi.

Le modalità e le condizioni per la consegna dell'alcole saranno stabilite dall'A.I.M.A. con l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

Contestualmente alla consegna dell'alcool, le distillerie devono trasmettere all'A.I.M.A., ai fini della riscossione del prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche, i seguenti documenti:

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nella trascrizione sul registro della materia prima, serie *C*, modello 41 DII;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche che hanno conferito alla distilleria il mandato di distillare e di consegnare il prodotto all'A.I.M.A.;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che l'alcool posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 16.

La quantità di alcool che le distillerie devono consegnare all'A.I.M.A., deve corrispondere al montegradi alcool contenuto nelle materie prime ricevute per la distillazione, detratte le perdite tecniche di lavorazione.

Art. 17.

Il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche che, ai sensi del precedente art. 3, l'A.I.M.A. è tenuta a pagare alle distillerie, si riferisce all'alcool rettificato « buon gusto » avente una gradazione minima di 95 gradi.

Il prezzo di cui al comma precedente è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 92 gradi, idoneo allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6% di ciascuna partita di alcool consegnato all'A.I.M.A.

Art. 18.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obblighi delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli organi incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agricolo che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il controllo sulla produzione di acqueviti di cui allo art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1930/76 è esercitata dagli U.T.I.F.

Art. 19.

Nel determinare, per la campagna vitivinicola 1976-77 le condizioni di vendita dell'alcool ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, l'A.I.M.A., può accordare a favore delle distillerie che hanno prodotto l'alcool, il diritto di prelazione da esercitarsi all'atto della consegna del prodotto.

Tale facoltà sarà esercitata in relazione all'andamento del mercato dell'alcool.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1976

Il Ministro: MARCORA

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. . . . . . .

L'obbligato alle prestazioni viniche . . . . ha consegnato in data odierna alla distilleria . . . . le seguenti quantità di materie vinose o di vino della zona . . . . . (2)

A. Per la produzione di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

B. Per la produzione di acquavite a liberazione totale/parziale (3) dall'obbligo delle prestazioni viniche.

MATERIE PRIME	Quantità	Gradazione			Totale litri anidri	
		Svolta	Da svolgere	Totale	Conferiti (7)	Ottenibili (4)
Vinacce fermentate . . .	q.li	. .	. . . . . .	.	. . . .	. . . .
Vinacce parzialmente fermentate	q.li . . .	. . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
Fecce di vino	q.li	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
Vino	hl.	. . . . . .	. . .	. . . . . .	. . . . . .	. . .

Estremi della bolletta di accompagnamento . . . . (5).

Estremi della denuncia di produzione . . . . . . (6).

Nel caso che il conferente di materie vinose (fecce, vino) abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità del venditore . . . .

Data, ...

Il conferente
(vinificatore o incaricato)
. . . .

Il distillatore
. . . .

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in 6 esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per il distillatore; il quarto per l'istituto di vigilanza; il quinto per l'ufficio del comune; il sesto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.

(2) Indicare la zona C1B, C2 o C3 a seconda della provenienza del prodotto.

(3) Cancellare le voci che non interessano.

(4) Quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code, e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A., per conto del conferente.

(5) Tali estremi sono da apporre nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100, a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

(6) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

(7) Indicare la quantità complessiva di alcool contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione di cui all'art. 14 lettera *e*).

(9925)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 agosto 1976, il comune di Vignola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 653.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2845/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di paleontologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è vacante la cattedra di paleontologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9905)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 1° settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,75	840,75	840,60	840,75	840,75	840,70	840,80	840,75	840,75	840,75
Dollaro canadese	858,75	858,75	860 —	858,75	858,55	858,75	859 —	858,75	858,75	858,75
Franco svizzero	339,76	339,76	340 —	339,76	339,94	339,75	339,85	339,76	339,76	339,75
Corona danese	138,93	138,93	139 —	138,93	138,88	138,90	138,95	138,93	138,93	138,95
Corona norvegese	152,80	152,60	152,80	152,80	152,75	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80
Corona svedese	191,44	191,44	191,40	191,44	191,33	191,40	191,38	191,44	191,44	191,45
Fiorino olandese	319,10	319,10	319,30	319,10	319 —	319,10	319,20	319,10	319,10	319,10
Franco belga	21,69	21,69	21,67	21,69	21,68	21,70	21,6850	21,69	21,69	21,70
Franco francese	170,62	170,62	170,30	170,62	170,66	170,62	170,68	170,62	170,62	170,60
Lira sterlina	1492,60	1492,60	1493 —	1492,60	1492,15	1492,60	1492,65	1492,60	1492,60	1492,60
Marco germanico	333,35	333,35	333,30	333,35	333,20	333,35	333,24	333,35	333,35	333,35
Scellino austriaco	47,07	47,07	47,10	47,07	47,03	47,05	47,04	47,07	47,07	47,10
Escudo portoghese	27,05	27,05	27 —	27,05	26,99	27,05	27,03	27,05	27,05	27,05
Peseta spagnola	12,3825	12,3825	12,38	12,3825	12,37	12,36	12,3850	12,3825	12,3825	12,40
Yen giapponese	2,9135	2,9135	2,92	2,9135	2,91	2,91	2,9115	2,9135	2,9135	2,91

Media dei titoli del 1° settembre 1976

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	91,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,600
» 5 % (Ricostruzione)	95,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,725
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	89,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,975
» 5,50 % » » 1968-83	77,550
» 5,50 % » » 1969-84	78,175
» 6 % » » 1970-85	79,750
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,600
» poliennali 7 % 1978	90,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,200
» » 9 % 1980	90,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,775
Dollaro canadese	858,875
Franco svizzero	339,805
Corona danese	138,94
Corona norvegese	152,80
Corona svedese	191,41
Fiorino olandese	319,15
Franco belga	21,687
Franco francese	170,65
Lira sterlina	1492,625
Marco germanico	333,295
Scellino austriaco	47,055
Escudo portoghese	27,04
Peseta spagnola	12,384
Yen giapponese	2,912

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1976

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1976 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 luglio 1976			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975			34.653		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	17.494.084			
	residui	471.005			
	Totale		17.965.089		
Accensione di prestiti	competenza	612.355			
	residui	34			
	Totale		612.389		
Spese correnti	competenza			13.818.889	
	residui			1.947.355	
	Totale				15.766.244
Spese in conto capitale	competenza			3.052.900	
	residui			3.299.949	
	Totale				6.352.849
Rimborso di prestiti	competenza			644.210	
	residui			15.356	
	Totale				659.566
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		32.746.569		27.301.651	
Conti correnti		59.875.831		59.173.852	
Incassi da regolare		32.570.108		32.482.915	
Altre gestioni		23.254.077		21.671.679	
	Totale		148.446.585		140.630.097
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		413.660		406.965	
Pagamenti da regolare		1.851.632		2.617.994	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		4.404.207		4.274.845	
Altri crediti		38.767.525		41.743.706	
	Totale		45.437.024		49.043.510
	Totale complessivo		212.495.940		212.452.266
Fondo di cassa al 31 luglio 1976			—		43.674
	Totale a pareggio		212.495.940		212.495.940

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 luglio 1976 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		43.674	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	33.019		
Pagamenti da regolare	3.552.349		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	3.345.784		
Altri crediti	13.231.931		
Totale crediti		20.163.083	
In complesso			20.206.757
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	34.829.816		
Conti correnti	7.605.930		
Incassi da regolare	764.614		
Altre gestioni	3.008.850		
Totale debiti			46.209.210
Situazione del Tesoro (passività)			26.002.453

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1976: L. 354.950 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(9944)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 luglio 1976

ATTIVO

Voce	Parziali	Totali
Oro . . . L.		1.804.287.663.615
Cassa . . . »		212.696.829.465
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito	L. 9.625.242.759	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	» —	
		9.625.242.759
Anticipazioni:		
— in conto corrente	L. 1.045.430.975.598	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	» 54.633.733.438	
— a scadenza fissa	» 165.842.160.000	
		1.265.906.869.036
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . »		8.869.123.538
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario	L. —	
— conti speciali	» 9.763.068.635.835	
		9.763.068.635.835
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . »		1.244.548.637.615
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . »		5.270.044.981.436
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		86.409.690.238
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		24.550.876.134.000
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . »		31.498.664.962
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L. 586.412.619.337	
— altre attività	» 249.241.330.927	
		835.653.950.264
Immobili per uso ufficio . . . L.		1
Partite varie attive . . . »		489.916.956.939
Spese dell'esercizio . . . »		839.253.516.893
		46.751.656.896.596
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.		979.329.397.579
Depositi:		
— a garanzia	L. 3.377.793.680.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	» —	
— altri	» 102.126.664.820.742	
		105.504.458.501.660
Depositari di titoli e valori . . . L.		335.246.041
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		2.152.333.016
TOTALE . . . L.		153.237.932.374.892

PASSIVO

Voce	Parziali	Totali
Circolazione . . . L.		13.662.070.785.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . »		94.203.723.135
Depositi in conto corrente liberi . . . »		167.363.591.758
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n 386 . . . »		98.630.738.955
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L 14 956.812.549.407	
— altri	» 1.263.536.713	
		14.958.076.086.120
Depositi in valuta estera		
— per conto U I.C.	L 6.450.658.312.500	
— altri	» 5.819.379.777	
		6.456.477.692.277
Conti dell'estero in lire		
— per conto U.I C	L 3.312.410.323.335	
— altri	» 39.635.077.372	
		3.352.045.400.707
U I C - conto corrente ordinario . . . L.		59.453.983.318
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . »		79.990.239.300
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . »		114.337.339.512
Fondi diversi accantonati . . . »		1.185.336.144.357
Partite varie passive . . . »		5.542.447.831.549
Capitale sociale	L 300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	» 58.527.443.825	
Fondo di riserva straordinario	» 58.440.284.386	
		117.267.728.211
Rendite dell'esercizio . . . L.		862.955.592.397
		46.751.656.896.596
Impegni . . . L.		979.329.397.579
Depositanti . . . »		105.504.458.501.660
Titoli e valori presso terzi . . . »		335.246.041
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		2.152.333.016
TOTALE . . . L.		153.237.932.374.892

(9945)

Il Governatore BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di trecentoquarantotto ex allievi operai delle scuole allievi operai civili della Difesa (Esercito o Marina) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere nel 1974 o nel 1975.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle Forze armate e, in particolare, l'art 8, secondo comma;

Visto l'ordinamento interno delle scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare l'art. 15 della legge medesima;

Vista la tabella 2 allegata alla legge 6 giugno 1973, n. 313;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 13 aprile 1975, n. 157;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1976, n. 2140, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie dei ruoli delle maestranze della Difesa, utilizzabili nell'anno 1976;

Considerato che l'Amministrazione della difesa, in relazione alle qualifiche professionali quali sono quelle elencate nel presente decreto, deve provvedere a soddisfare improcrastinabili esigenze dei propri enti tecnici e stabilimenti;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere all'assunzione degli ex allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'art. 4 della legge 19 aprile 1954, n. 345, negli ultimi due anni;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1976, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli allievi delle scuole allievi operai della Difesa istituite presso enti dell'Esercito o della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole ed abbiano conseguito, nel 1974 o nel 1975, l'attestato di idoneità all'esercizio di uno dei mestieri sotto specificati, possono chiedere — sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 — di essere assunti senza concorso quali operai dello Stato in prova nell'Amministrazione della difesa, fino al limite massimo di trecentoquarantotto unità ripartite come segue fra le diverse qualifiche di mestiere dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali, nella categoria degli operai qualificati:

Numero dei posti	A) Qualifica di mestiere	B) Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione	C) Attestati di idoneità rilasciati da una scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A)
	RUOLO DELLE LAVORAZIONI — *Categoria degli operai qualificati*		
1	*Acetilenista*	1 Maritecnofari La Spezia	Acetilenista
	Addetto al trattamento dei metalli:		
2	Tempratore	2 Fac Terni	Tempratore
	Acidista:		
6	Acidista per esplosivi	6 Artipolvemiles Fontana Liri	Acidista
	Aggiustatore congegnatore:		
6	Preparatore di gabinetto tecnologico	6 Marinarsen Taranto	Preparatore di laboratorio tecnologico
40	Congegnatore meccanico	16 Marinarsen Taranto 12 Marinarsen La Spezia 1 Marinarsen Augusta 3 Marinarsen Venezia 1 3ª R.T.A. Scuola volo Lecce 1 32° Aerostormo Brindisi 1 36° Aerostormo Gioia del Colle 1 3ª Aeroregione Reparto volo Bari-Palese 1 3° Aerogev Cameri 1 46ª Aerobrigata Pisa 2 5° Aerostormo Rimini	Congegnatore meccanico
3	Montatore di fari	3 Maritecnofari La Spezia	Montatore di fari
6	Montatore di macchine	6 Marinarsen La Maddalena	Montatore di macchine
	Armaiolo:		
6	Armaiolo in genere	6 Fac Terni	Armaiolo
	Artificiere esplosivista:		
14	Artificiere in genere	2 Esperimiles Nettuno 1 Stabigemiles Pavia 9 Marimuni Aulla 2 Marimuni Taranto	Artificiere
4	Collaudatore e misuratore di proietti, bossoli e artifizi vari	2 Labocamiles Baiano 2 Arsenamiles Piacenza	Collaudatore e misuratore di proietti, bossoli e artifizi vari
2	Esplosivista	2 Artipolvemiles Fontana Liri	Esplosivista
	Attrezzista meccanico:		
3	Pantografista	3 Laboprecimiles Roma	Pantografista

Numero dei posti	A) Qualifica di mestiere	B) Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione	C) Attestati di idoneità rilasciati da una scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A)
	Calderaio:		
10	Calderaio e calderaio fucinatore . .	9 Arsenamiles Piacenza 1 Marinarsen Venezia	Calderaio e calderaio fucinatore
	Carpentiere in legno:		
4	Calafato da mazzuola in legno . .	3 Labopontimiles Piacenza 1 Marinarsen La Spezia	Calafato da mazzuola in ferro ed in legno
	Carpentiere in ferro e metalli:		
2	Carpentiere in ferro e metalli in genere	2 Marinarsen Messina	Carpentiere in ferro e metalli
	Coloritore:		
7	Verniciatore a spruzzo	6 Ormec Nola 1 30° Aerostormo Elmas	Verniciatore a spruzzo
	Elettricista:		
4	Circuitista installatore e riparatore .	1 Stabigemiles Pavia 3 Marinarsen Messina	Elettricista circuitista installatore e riparatore
3	Elettrauto	1 Stabigemiles Pavia 1 Marinarsen La Spezia 1 2° Ocra Forlì	Elettricista elettrauto
3	Giuntista	3 Marinarsen Messina	Giuntista telefonico
7	Magnetista	1 Orme Palermo 6 Ormec Nola	Elettricista magnetista
	Elettromeccanico:		
4	Collaudatore elettromeccanico .	4 Marinarsen La Maddalena	Collaudatore elettromeccanico
18	Congegnatore elettrico	18 Marinarsen Taranto	Congegnatore elettrico
	Elettronico:		
6	Collaudatore elettronico	6 Laboprecimiles Roma	Collaudatore elettronico
6	Elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma	6 Marinarsen La Spezia	Elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma
7	Preparatore di gabinetto elettronico .	4 Marinarsen La Spezia 3 Marinarsen La Maddalena	Preparatore di laboratorio elettronico
	Falegname:		
6	Falegname in genere	4 Fae Terni 2 Stabigemiles Pavia	Falegname
	Fonditore:		
2	Staffatore	2 Marinarsen Augusta	Staffatore
	Fotografo:		
1	Operatore stampatore a gelatina . .	1 Laboprecimiles Roma	Fotografo operatore stampatore a gelatina
5	*Frigorista*	5 Esperimiles Nettuno	Frigorista
	Lamierista:		
1	Battilamiera	1 Orme Palermo	Battitore di lamiera
5	Carrozziere	1 Orme Palermo 1 30° Aerostormo Elmas 1 6° Aerogruppaereo Elmas 1 Aerobase Decimomannu 1 6° Gee Roma	Carrozziere
	Litografo:		
6	Macchinista	6 Geomiles Firenze	Litografo macchinista
6	Trasportatore fotolitografo	6 Geomiles Firenze	Trasportatore fotolitografo
	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:		
11	Cambista differenziatore	2 Orme Palermo 6 Ormec Nola 1 Aeroaccademia Pozzuoli 1 Aerospecialisti Caserta 1 9° Aerostormo Grazzanise	Cambista e differenziatore

Numero dei posti	A) Qualifica di mestiere	B) Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione	C) Attestati di idoneità rilasciati da una scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A)
	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:		
33	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	4 Orme Cagliari 2 Orme Palermo 7 Orte Piacenza 10 Ormec Nola 3 2° Ocra Forlì 1 64° Sudepaereo Porto S. Stefano 1 46ª Aerobrigata Pisa 1 4° Aerostormo Grosseto 1 Distaccamento Aeroportuale Genova-Sestri 1 Aeroaccademia Pozzuoli 1 Aerospecialisti Caserta 1 9° Aerostormo Grazzanise	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi blindo corazzati Montatore di autómotocicli e mezzi blindo corazzati
	Meccanico per macchine speciali:		
2	Orologiaio e cronometrista	2 Maridrografico Genova	Orologiaio e cronometrista
	Meccanico per pompe ad iniezione e per carburatori:		
1	Meccanico, aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori	1 Orme Palermo	Meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione
	Motorista:		
12	Motorista in genere	2 Labopontimiles Piacenza 2 Orme Cagliari 2 Stabigemiles Pavia 3 Marinarsen La Spezia 1 30° Aerostormo Elmas 1 6° Aerogruppaereo Elmas 1 Aerobase Decimomannu	Motorista
19	Montatore di motore	7 Marinarsen La Spezia 8 Marinarsen Messina 2 2° Ocra Forlì 1 8° Aerostormo Cervia 1 46ª Aerobrigata Pisa	Montatore di motori
	Operaio chimico:		
7	Preparatore di laboratorio chimico .	4 Mariperman La Spezia 1 Arsenamiles Piacenza 2 Mag. Mat. Dif. Abc. S. Lucia per Centrechifis	Preparatore di laboratorio chimico
13	Preparatore di laboratorio farmaceutico	13 Isfarmamiles Firenze	Preparatore di laboratorio farmaceutico
	Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:		
13	Fresatore	2 Laboprecimiles Roma 7 Marinarsen La Spezia 1 2° Depaereo Gallarate 2 5° Aerostormo Rimini 1 3° Aerogev Cameri	Fresatore
2	Tornitore in metalli	2 Marinarsen Augusta	Tornitore in metallo
	Ottico montatore:		
3	Montatore di ottiche	3 Marinarsen La Spezia	Montatore di ottiche
1	*Ottico patentato*	1 Laboprecimiles Roma	Ottico
	Saldatore:		
3	In gas neutro	3 Marinarsen La Spezia	Saldatore in gas neutro
	Strumentista per apparecchiature geotopografiche, meteorologiche e di navigazione:		
1	Strumentista geotopografico e di navigazione aerea e marittima	1 Maridrografico Genova	Strumentista geotopografico e di navigazione aerea e marittima

Numero dei posti	A) Qualifica di mestiere	B) Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione	C) Attestati di idoneità rilasciati da una scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A)
	Tipografo:		
4	Linotipista	4 Maridrografico Genova	Linotipista tipografo
1	Compositore a mano	1 Laboprecimiles Roma	Tipografo compositore
2	Impressore	2 Laboprecimiles Roma	Tipografo impressore
5	*Vulcanizzatore e gommista*	5 Labopontimiles Piacenza	Vulcanizzatore e gommista
	RUOLO DEI SERVIZI GENERALI *Categoria degli operai qualificati*		
	Buttero:		
6	Buttero in genere	6 Postoquadrumiles Grosseto	Buttero
3	*Cuoco*	1 Arsenamiles Piacenza 2 Aeroapplicazione Firenze	Cuoco

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Non potranno conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, nonché coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti, espulsi, o dispensati dal lavoro da una pubblica amministrazione, ovvero decaduti dal lavoro in base al disposto della lettera *D*) dell'art. 56, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Non potranno concorrere all'assunzione in base al presente decreto ministeriale gli ex allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità anteriormente al 1974 oppure nel 1976.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno essere prodotte al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo art. 4.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1 colonna *A*) con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità posseduto (art. 1, colonna *C*);

4) di essere cittadino italiano;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, e se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

7) di essere in possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con la pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso;

10) il possesso di eventuali titoli di preferenza.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopraenunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire i seguenti documenti:

A) certificato in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, attestante la conseguita idoneità — nell'anno 1974 o 1975 — all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1 colonna *C*), con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, in bollo;

C) certificato di cittadinanza, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in bollo;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di residenza;

E) certificato del casellario giudiziale, rilasciato, in bollo, dalla procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato, in bollo, attestante il conseguimento della licenza elementare, ovvero copia autenticata, anch'essa in bollo, del certificato stesso;

G) documento militare, in bollo (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che sono stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui alle lettere C) e D) dovranno attestare, inoltre, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione di cui alla presente determinazione.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di concedere agli aspiranti all'assunzione un ulteriore improrogabile termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra

Art. 5.

Prima della nomina gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dall'apposita commissione medica, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti all'assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione che saranno risultati utilmente collocati nelle graduatorie relative alle singole qualificazioni professionali, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, nell'Amministrazione della difesa, nel ruolo e nella categoria precisati per ciascuna qualifica di mestiere, nel precedente art. 1, giusta quanto disposto nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, e dalla tabella 2 allegata alla legge 6 giugno 1973, n. 313.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 1, colonna *A*), in base al punteggio riportato alla fine del corso, con l'osservanza — nel caso di parità di merito — delle norme vigenti relative ai titoli di preferenza nella nomina

L'approvazione delle singole graduatorie e le conseguenti nomine ad operaio dello Stato, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime. Di tali decreti sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CENGARLE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1976
Registro n. 34 Difesa, foglio n. 136

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 700 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa e da produrre entro il termine stabilito dall'art. 6 del decreto ministeriale, con allegati i documenti di cui all'art. 7 del decreto medesimo).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . presa visione del decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 4 settembre 1976 chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa con la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio di licenza elementare;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data al provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti e, infine, se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è in possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio di mestiere di . . . . rilasciato dalla scuola allievi operai di . . . . nell'anno . . . . (l'attestato dovrà essere stato conseguito nell'anno 1974 o nel 1975; coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti, oppure nel 1976, non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi);

8) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza . . . . (in caso contrario: non è in possesso di alcun titolo di preferenza).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato o decaduto ai sensi dell'art. 56, lettera *D*), legge 5 marzo 1961, n. 90).

Allega i 7 documenti di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Firma . . . .

(La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza)

(9734)

OSPEDALE CIVILE DI GENZANO DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genzano di Roma (Roma).

(9886)

OSPEDALE OFTALMICO FIORENTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Firenze.

(9888)

OSPEDALE DI VITTORIA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia vascolare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(9943)

OSPEDALE DI MONZA

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale con ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale con ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano).

(9837)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anatomopatologo addetto al laboratorio di ricerche;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente della prima divisione ortopedica-traumatologica;

un posto di assistente della seconda divisione ortopedica-traumatologica;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(9880)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « G. TESTA » DI TARANTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taranto.

(9882)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia plastica;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria;

sei posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(9889)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. **39**.

Contributi straordinari alle imprese che esercitano pubblici autoservizi di linea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 23 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici autoservizi di linea soggetti alla sorveglianza regionale, la regione Toscana contribuisce in via straordinaria, per l'anno 1976, per le imprese indicate nell'art. 2, agli oneri dell'esercizio dipendenti dalle retribuzioni dovute al personale in attuazione dei contratti di lavoro.

Art. 2.

I contributi straordinari di cui all'articolo precedente vengono concessi:

a) alle imprese costituite in forma di società di diritto privato ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle quali gli enti pubblici abbiano una partecipazione finanziaria di maggioranza;

b) alle imprese costituite, in forma di società cooperative di lavoro, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I contributi stabiliti dalla presente legge saranno determinati nella misura di L. 2.700.000 per ciascun dipendente ed in relazione al numero medio dei dipendenti-mese iscritti nel libro matricola dell'impresa nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975.

Dal computo della media sarà escluso il personale addetto alle autolinee urbane ed a quelle considerati integrative del servizio ferroviario.

Art. 4.

Restano escluse dai contributi di cui alla presente legge:

1) le imprese che non assicurino la normale efficienza dei servizi, ovvero non rispettino le clausole concessionali, i contratti di lavoro e le leggi sociali;

2) le imprese il cui conto economico di esercizio della attività aziendale dei trasporti, relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, non risulti passivo;

3) le imprese che già usufruiscono di contributi o sovvenzioni da parte della Regione o dello Stato, con integrazione globale della passività di esercizio.

Art. 5.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono inoltrare al presidente della giunta regionale, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, domanda in bollo corredata dalla seguente documentazione:

1) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, distinti per qualifica, iscritti nei libri matricola dell'impresa nei singoli mesi tra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1975;

2) elenco nominativo del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1975, con l'individuazione per ciascun dipendente del numero di matricola, della data di assunzione del servizio, della qualifica nonchè della residenza di lavoro per il personale viaggiante, dell'impianto o ufficio per il rimanente personale;

3) prospetto del numero dei dipendenti addetti alle singole autolinee urbane ed a quelle considerate integrative di servizio ferroviario, con allegati i turni del personale delle medesime linee;

4) conto economico di esercizio dell'attività aziendale dei trasporti, relativo all'anno 1975.

Art. 6.

All'erogazione dei contributi stabiliti dalla presente legge sarà data esecuzione da parte della giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 7.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976, ammontante a L. 1.700.000.000 farà carico al cap. 14780 « Contributi straordinari alle imprese che esercitano pubblici servizi di linea » del bilancio per l'anno finanziario 1976 che si istituisce con la seguente variazione di bilancio:

In diminuzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione 5 - Oneri non ripartibili

Rubrica 7 - Fondo globale (spese correnti)

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione:

Lettera *N*) . . . . per L. 700.000.000
Lettera *I*) . . . . per » 1.000.000.000

L. 1.700.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione 4 - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 12 - Trasporti

Cap. 14780. — Contributi straordinari alle imprese che esercitano pubblici autoservizi di linea . . . . L. 1.700.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 15 luglio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il giugno 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il luglio 1976.

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. **40**.

Rifinanziamento della legge regionale n. 50 del 20 agosto 1974. Interventi finanziari regionali per l'unificazione dei presidi sanitari e sociali di base. Costituzione dei consorzi socio-sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 23 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 50 del 20 agosto 1974, concernente « Interventi finanziari regionali per la unificazione dei presidi sanitari e sociali di base. Costituzione dei consorzi socio-sanitari », valutati per l'anno 1976 in L. 1.600.000.000, si farà fronte con le somme previste al cap. 18500 che si finanzia con la seguente variazione di bilancio:

In diminuzione:

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione IV - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 19 - Oneri non ripartibili

Cap. 26270. — Fondo globale per spese di investimento - fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione - lettera *A*) . . . . L. 1.600.000.000

In aumento:

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione III - Azione ed interventi in campo sociale

Cap. 18500. — Interventi finanziari regionali per la unificazione dei presidi sanitari e sociali di base - Costituzione dei consorzi socio-sanitari . . . . L. 1.600.000.000

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con apposite leggi di rifinanziamento.

Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate nei due esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 luglio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° giugno 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 2 luglio 1976.

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1976, n. 41.

Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi ad incentivare l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile - Piano autobus.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 23 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile delle autolinee la regione Toscana concede contributi straordinari in conto capitale per l'acquisto di autobus.

Art. 2.

I contributi concessi di cui all'articolo precedente sono concessi:

a) alle aziende speciali municipalizzate o consortili esercenti pubblici servizi di trasporto;

b) gli enti pubblici che gestiscono i medesimi servizi in economia, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578;

c) alle imprese di diritto privato, nelle quali gli enti pubblici abbiano una partecipazione finanziaria di maggioranza;

d) alle società cooperative di lavoro costituite non oltre il 31 dicembre 1975 da soci lavoratori a termine dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge sono destinati per l'ammodernamento del parco autobus in dotazione alle imprese richiedenti alla data del 31 dicembre 1975, nonchè per il potenziamento del parco stesso in relazione alle esigenze dell'incremento del traffico e dei programmi di espansione dei servizi gestiti.

I contributi di cui alla presente legge saranno concessi per l'acquisto di autobus, nuovi di fabbrica, rispondenti alle caratteristiche stabilite dai decreti del Ministero dei trasporti emanati a norma dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Gli acquisti devono riferirsi a materiale rotabile idoneo allo esercizio dei trasporti per il quale l'azienda o l'ente beneficiario siano legittimati.

Art. 4.

Per la determinazione dei contributi relativi all'ammodernamento del parco rotabile sarà concesso il numero dei veicoli in dotazione ai soggetti richiedenti immatricolati per la prima volta non oltre il 31 dicembre 1962, che non siano stati presi a base per la determinazione del contributo stabilito dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 13 e fino al limite massimo di 50 autobus per ciascun soggetto.

Per la determinazione dei contributi relativi al potenziamento del materiale rotabile di cui al precedente articolo verrà tenuto conto del numero dei veicoli ritenuti indispensabili in relazione alle nuove esigenze dei servizi.

Art. 5.

I contributi sono stabiliti nella misura dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per ciascun autobus da acquistare.

La Regione provvede ad anticipare all'impresa di trasporto beneficiaria del contributo, che ne faccia richiesta, il restante 20% della spesa riconosciuta ammissibile. Tale anticipo sarà rimborsato in cinque anni con le modalità contenute nella convenzione prevista all'art. 10 della presente legge.

Art. 6.

Le quote di ammortamento limitatamente all'80% del valore degli autobus acquistati con i contributi della presente legge sono escluse dal computo delle sovvenzioni di esercizio assegnabili a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere inoltrate al presidente della giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dalla seguente documentazione:

1. elenco in doppia copia del materiale rotabile di proprietà del soggetto richiedente alla data del 31 dicembre 1975 ed in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione, per ciascun veicolo di:

a) fabbrica e tipo,

b) numero di targa e numero aziendale,

c) data di prima immatricolazione,

d) estremi dell'assolvimento della tassa di circolazione per l'anno 1976;

2. elenco degli autobus che s'intendono acquistare con la specificazione del tipo e degli eventuali optionals ammessi a contributo ai sensi dei decreti ministeriali di cui al secondo comma dell'art. 3.

Le imprese che aspirano anche al contributo relativo al potenziamento del parco autobus delle autolinee da essi gestite, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, dovranno presentare una relazione tecnico-amministrativa dalla quale risulti l'effettiva esigenza di nuovo materiale rotabile in funzione dell'organizzazione dei servizi.

Art. 8.

Il consiglio regionale delibera la ripartizione fra i soggetti richiedenti della somma stanziata, su proposta della giunta che tenga conto di criteri volti alla realizzazione di un servizio a miglior vantaggio degli utenti.

I contributi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale in base alla scadenza degli impegni contrattuali di pagamento assunti dai soggetti beneficiari.

Per la stipulazione dei contratti di acquisto degli autobus potranno essere corrisposti acconti su contributi fino alla misura massima del 15% del prezzo d'acquisto degli autobus.

Le imprese beneficiarie che non avranno impegnato i contributi entro i due mesi successivi alla stipulazione della convenzione di cui all'art. 10, saranno considerate rinunciatarie.

Le somme comunque non utilizzate potranno venire assegnate ad altre imprese.

Art. 9.

La giunta regionale potrà stipulare con le imprese produttrici degli autobus apposite convenzioni nelle quali verranno stabilite le condizioni di vendita e di consegna di autobus alle imprese beneficiarie del contributo e le modalità di pagamento del prezzo.

Le aziende, ove lo ritengano, potranno procedere all'acquisto degli autobus avvalendosi della convenzione di cui al presente articolo.

Art. 10.

Per ottenere il contributo deliberato dal consiglio regionale ai sensi del precedente art. 8 e le imprese dovranno stipulare apposita convenzione con l'amministrazione regionale, secondo uno schema predisposto dalla giunta regionale.

Detta convenzione contemplerà:

1) l'indicazione del numero, marca e tipo degli autobus da acquistare;

2) l'impegno a meno dell'impresa di procedere agli acquisti in base alle eventuali convenzioni di cui all'art. 9 della presente legge;

3) le modalità del pagamento del prezzo,

ed ove occorra:

4) l'iscrizione, a favore della Regione, del privilegio di cui al secondo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, sugli autobus acquistati, per la quota del 20% del prezzo pagata dalla Regione medesima ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della presente legge;

5) le modalità di restituzione, da parte dell'impresa di trasporto alla Regione, di quella parte di prezzo non coperta da contributo.

Art. 11.

Il piano di ammodernamento e potenziamento del parco rotabile di cui alla presente legge sarà realizzato nel triennio 1976-78.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge che si determina complessivamente in lire 19.800 milioni, si fa fronte:

per lire 9.900 milioni mediante il contributo statale corrisposto alla regione Toscana in base all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, in ragione di lire 1.980 milioni all'anno dal 1975 al 1979;

per lire 5.490 milioni con fondi gravanti sul bilancio della Regione;

per lire 3.960 milioni, a carico delle imprese di trasporto beneficiarie del contributo a norma della presente legge.

Art. 13.

Le necessità finanziarie per gli anni in cui si articola il piano di ammodernamento e potenziamento del parco rotabile di cui alla presente legge sono:

lire 2.970 milioni per l'anno 1976;
lire 8.910 milioni per l'anno 1977;
lire 7.920 milioni per l'anno 1978,

cui si fa fronte con le modalità previste al successivo articolo 14.

Art. 14.

a) Alla spesa di lire 2.970 milioni per l'anno 1976 si fa fronte con le disponibilità previste nel cap. 22850 del bilancio per l'anno finanziario 1976.

b) Alla spesa di lire 8.910 milioni per l'anno 1977 si fa fronte:

per L. 990.000.000 con la residua disponibilità esistente nel cap. 22850 del bilancio per l'anno finanziario 1976;

per L. 1.980.000.000 provenienti dallo Stato a norma dello art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, da iscriversi al capitolo del bilancio 1977 corrispondente al cap. 22850 del bilancio 1976;

per L. 1.188.000.000 con fondi regionali da iscriversi al capitolo del bilancio 1977 corrispondente al cap. 22850 del bilancio 1976;

per L. 4.752.000.000 con anticipazione dei fondi provenienti dalla cassa regionale imputando la spesa all'apposito capitolo del bilancio 1977 corrispondente al cap. 27500 « Pagamenti in conto sospeso provvisoriamente imputati alle partite di giro » del bilancio 1976, da regolarizzare con stanziamenti di lire 1.188.000.000 da provvedere nei bilanci dal 1978 al 1981 corrispondenti al cap. 22850 del bilancio 1976.

c) Alla spesa di lire 7.920 milioni per l'anno 1978:

per L. 1.980.000.000 provenienti dallo Stato a norma dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con legge 16 ottobre 1975, n. 493, da iscriversi al capitolo del bilancio 1978 corrispondente al cap. 22850 del bilancio 1976;

per L. 1.980.000.000 provenienti dallo Stato a norma dello art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con legge 16 ottobre 1975, n. 493, da imputarsi al capitolo del bilancio 1978 corrispondente al cap. 27600 « Spese di competenza di esercizi futuri » del bilancio 1976 da regolarizzazione al momento del versamento da parte dello Stato della quota relativa al 1979;

per L. 3.960.000.000 con anticipazione di fondi provenienti dalla cassa regionale imputando la spesa all'apposito capitolo del bilancio 1978 corrispondente al cap. 27500 « Pagamenti in conto sospeso provvisoriamente imputati alle partite di giro » del bilancio 1976, da regolarizzare con stanziamenti di 2.980 milioni da prevedere nei bilanci degli anni 1982 e 1983 corrispondenti al cap. 22850 del bilancio 1976.

Art. 15.

Il recupero da effettuarsi nei confronti delle imprese beneficiarie del contributo pari al 20% dell'intera spesa, alle quali la Regione ha anticipato a norma dell'art. 5 della presente legge, verrà effettuato prevedendo nel bilancio relativo agli anni dal 1982 al 1986 un apposito capitolo nella parte entrate per lire 792 milioni corrispondente annualmente ad un quinto dell'importo complessivo anticipato pari a lire 3.960 milioni.

Art. 16.

La maggiore spesa di lire 1.188 milioni da prevedersi nei bilanci relativi agli anni dal 1977 al 1983, rispetto la previsione del bilancio 1976, sarà finanziata con le maggiori entrate di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 17 luglio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 giugno 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 luglio 1976.

(9316)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762350)